

COMUNE DI MACERATA

REGOLAMENTO
DI FERTIRRIGAZIONE
FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DI ACQUE
REFLUE DEI FRANTOI OLEARI
E DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 22 luglio 1995.
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 04 agosto 1995 n. 4180/2

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'immissione, nello strato attivo del terreno agrario:

- delle acque reflue di tutte le imprese zootecniche dedite agli allevamenti: di Bovini, Equini, Suini e Avicunicoli;
- delle Imprese di cui alle lettere a), b), c) della Delibera del Comitato Interministeriale del 08 maggio 1980 G.U.n.130 del 14/05/1980;
- delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.

ART. 2

STRATO ATTIVO

Per strato attivo del terreno agrario s'intende lo strato del terreno interessato dalle pratiche colturali ordinarie (strato arabile), nel quale hanno luogo i fenomeni biochimici e dove si sviluppa la maggior parte dell'apparato radicale.

ART. 3

IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FERTIRRIGAZIONE

Possono essere autorizzati alla fertirrigazione esclusivamente le imprese di cui al precedente Art.1, che dispongano allo scopo a qualsiasi titolo di una quantità di terreno agrario, idonea allo spandimento delle acque avuto riguardo ai parametri seguenti: almeno un ettaro per ogni 20 mc. di acque di vegetazione ed un ettaro per ogni 40 Q.li di peso vivo di bestiame allevato.

La predetta quantità massima ammissibile di liquame derivante da attività zootecniche (carico non superiore a Q.li 40 per ettaro di peso vivo di bestiame) non deve comunque superare mediamente i trecento metri cubi per ettaro e per anno e il carico medio di Azoto non deve essere superiore a Kg. 650 per anno e per ettaro (che per le sostanze organiche in genere corrisponde ad un B.O.D.5 di Kg. 650 e ad un C.O.D. non superiore a Kgr. 1.300) con un rapporto C.O.D./B.O.D.5 non eccedente comunque la proporzione di 2/1. Tale rapporto deve essere rispettato anche nelle acque di vegetazione dei frantoi oleari.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO

Per essere autorizzati alla pratica della fertirrigazione le Ditte di cui al precedente Art.1, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Art.3, devono far richiesta di scarico delle acque reflue al Sindaco del comune nel quale insistono i terreni interessati allo spandimento sei mesi prima della data di fertirrigazione e comunque nell'annata agraria precedente l'operazione.

La domanda di fertirrigazione dovrà essere presentata in triplice copia di cui una verrà inviata dal Comune all'Azienda U.S.L. n.9 Servizio I.S.P. e una alla Regione Marche Servizio Tutela e Risanamento Ambientale per gli adempimenti di competenza e dovrà contenere:

- 1) scheda insediamenti;
- 2) planimetria catastale, in cui si identificano le aree destinate alla fertirrigazione;
- 3) certificato catastale o visura di partita attuale del fondo interessato;
- 4) dichiarazione autenticata di proprietà o possesso o di effettiva utilizzabilità del terreno;
- 5) dichiarazione autenticata dell'utilizzatore del fondo interessato alla fertirrigazione che il terreno è utilizzato da unica Ditta;
- 6) relazione agronomica sulle caratteristiche delle aree e delle colture;
- 7) relazione geologica sulle caratteristiche delle aree;
- 8) dichiarazione che i manufatti adibiti allo stoccaggio delle acque siano impermeabili;
- 9) analisi chimico-fisica e dettagliata relazione tecnica sia per le acque derivanti dall'attività zootecnica, sia per le acque di vegetazione dei frantoi oleari; (prelevate dalle vasche di stoccaggio);
- 10) analisi chimico-fisica dei terreni interessati allo smaltimento;

ART. 5

MODALITA' DI SPANDIMENTO

Lo scarico delle acque sul suolo agrario è ammesso se non produce inquinamento dei corsi d'acqua; deve avvenire con idonea dispersione ed innocuizzazione in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degrado e danno, non producano diffusione di aerosol, contaminazione delle derrate

alimentari o altri inconvenienti per la salute pubblica. Dovrà essere effettuato nei periodi consentiti dalle normative Nazionali e Regionali in vigore. Lo scarico dovrà essere effettuato su terreno lavorato ed interrato secondo le norme della buona tecnica agraria.

La quantità massima di acque da smaltire è regolata dal precedente Art.3. Le acque debbono essere distribuite uniformemente sul terreno agrario evitando che si produca ruscellamento superficiale.

Dovrà essere istituito un registro di carico e scarico delle acque reflue ai sensi dell'art. 19 DPR 915/82 e dell'art.3 comma 5 L.475/88 sul quale verranno annotate le bolle di trasporto delle medesime. Dovranno inoltre essere registrati, (modelli predisposti e vidimati dal Comune di Macerata Settore Acquedotto) e quindi controllabili, i consumi di acqua prelevata da acquedotto o da pozzi; in questo ultimo caso dovranno essere apposti contatori di presa al punto di captazione.

ART. 6

RELAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE AREE

Le aree oggetto di fertirrigazione fatte oggetto di studio sia in relazione alle caratteristiche morfologiche, geologiche, pedologiche, idrogeologiche e agronomiche; dovranno risultare idonee alla fertirrigazione.

La relazione agronomica dovrà indicare l'avvicendamento colturale, il piano di smaltimento i quantitativi massimi di acque reflue per ettaro nonché l'avvicendamento dei terreni per la pratica della fertirrigazione.

La relazione geologica dovrà contenere la tendenza evolutiva dei terreni interessati alla fertirrigazione, lo schema di circolazione idrica delle acque superficiali e sotterranee, il grado di permeabilità, nonché la seguente cartografia (scala 1:5.000):

- carta litologica,
- carta morfologica,
- carta idrogeologica,
- carta idrologica (reticolo idrografico).

L'analisi chimico-fisica dei terreni dovrà inoltre contenere il SAR, la Capacità di Scambio Cationica, il pH e la Conducibilità Elettrica Specifica.

Le zone potenzialmente instabili e quelle limitrofe non possono essere oggetto di fertirrigazione.

La falda freatica deve essere ad una profondità di almeno ml.2.00, nel caso di terreno argilloso e con calcare superiore al 10% ed una profondità di ml.6.00 in tutti gli altri casi.

Le zone adibite allo smaltimento delle acque reflue dovranno distare:

- ml. 50 dai corpi idrici;
- ml.200 da aggregati abitativi e relative strade pubbliche, acque **superficiali**, pozzi per la captazione di acque sotterranee e sorgive. Le distanze verranno indicate sia nella relazione agronomica che nella relazione geologica; dovrà essere rispettata quella più restrittiva.

Le due relazioni dovranno essere stilate e firmate da tecnici abilitati.

ART. 7

STOCCAGGIO DELLE ACQUE

Le acque destinate alla fertirrigazione prima dello spandimento dovranno essere separate dalla frazione solida oppure omogeneizzate e stabilizzate. La loro conservazione dovrà essere fatta in vasche idonee o bacini perfettamente impermeabili. (E' opportuna piantumazione arborea per recintare tali aree e per ridurre l'eventuale emanazione di cattivi odori).

La capacità di stoccaggio di tali recipienti deve essere tale da assicurare lo stoccaggio di almeno sei mesi di produzione; lo stoccaggio dovrà essere effettuato a distanza di legge sia dai fabbricati di civile abitazione che dai confini di proprietà; si dovrà inoltre mantenere una distanza minima di ml. 50 da condotte, pozzi e/o serbatoi di acqua non potabile.

ART. 8

DIVIETO DI SPANDIMENTO

Lo spandimento delle acque è vietato:

- sulle colture orticole in atto o i cui prodotti siano destinati ad essere consumati crudi;
- nelle aree urbane;
- nelle aree di cava;
- nelle aree allagate e/o soggette ad esondazioni e/o inondazioni naturali, con frane in atto o calanchive;
- nelle aree con pendii superiori al 35% e nel caso di pendenze superiori del 15% dovrà essere prevista una sistemazione idraulica superficiale per evitare ruscellamenti;

- nelle aree boscate ad esclusione di pioppeti, gelseti e coltivazioni arboree specializzate in legni speciali;
- nei terreni con pH inferiore a 5;
- nei terreni destinati a pascolo, prato pascolo e foraggiere anche in consociazione con altre colture nei 45 giorni che precedono il pascolo e/o la raccolta del foraggio;
- su terreno gelato o ricoperto di neve;
- durante le piogge e nelle 48 ore successive.

ART. 9

TRASPORTO DELLE ACQUE

Il trasporto delle acque reflue dovrà essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spargimenti ed emissioni durante il trasporto su strada. Il trasporto di dette acque per fini agricoli non è soggetto ad alcuna autorizzazione.

Durante tutte le fasi di carico, trasporto e spandimento dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie onde evitare eventuali danni ambientali. Nell'ipotesi di accidentale fuoriuscita delle acque trasportate, le operazioni di bonifica, o il relativo costo faranno carico alla Ditta operante.

Prima di dare inizio al trasporto dovrà essere redatta bolla accompagnatoria in cui verranno indicati:

- quantitativi trasportati,
- luogo di destinazione,
- luogo di provenienza.

Copia di detta bolla dovrà essere inviata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Azienda U. S. L. n. 9; tale documentazione dovrà essere conservata per almeno due anni.

ART. 10

ALLEVAMENTI DI PICCOLE DIMENSIONI

Per gli allevamenti di piccole dimensioni non si applica la normativa contenuta nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente Art. 8.

Sono considerati allevamenti di piccole dimensioni quelli che presentano un carico medio di stalla inferiore a:

- 20 capi bovini adulti (capi di peso inferiore a Q.li 3 sono calcolati x 0.5);
- 30 capi suini adulti (capi di peso inferiore a Kg. 50 sono calcolati x 0.3);
- 20 capi equini;
- 1.000 capi avicunicoli;
- 200 capi ovicaprini allo stato brado;
- 80 capi ovicaprini se allevati a stabulazione fissa.

Quanto sopra nel rispetto di un carico di bestiame massimo di Q.li 40 di peso vivo allevato per ogni ettaro posseduto o utilizzabile di cui al precedente Art. 3.

Gli allevamenti di piccole dimensioni di cui ai commi precedenti sono obbligati, ad esclusione di coloro che non superano 3 U.B.A. mediamente nell'anno, a presentare dichiarazione attestante:

- l'esatta ubicazione dell'azienda e la superficie;
- gli allevamenti praticati e la loro consistenza;
- le colture praticate;
- le modalità di smaltimento dei rifiuti.

ART. 11

SMALTIMENTO SU TERRENI

SITI FUORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MACERATA

Nel caso che parte delle acque debba essere smaltita su terreni agrari siti fuori dall'ambito territoriale comunale la Ditta interessata invierà una ulteriore copia della documentazione di cui all'Art. 4 che verrà trasmessa al comune interessato comprensiva del parere rilasciato dalla Azienda USL 9 Servizio ISP e copia dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Macerata.

ART. 12

VERIFICHE DI IMPATTO AMBIENTALE

ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA

Il Comune e l'Azienda USL. n.9 potranno disporre "Verifiche d'impatto ambientale e previsioni sulla evoluzione del sistema" al fine di controllare:

- nel suolo: il pH, la fertilità, l'indice SAR, l'accumulazione degli elementi chimici ed in particolare i metalli pesanti, lo sviluppo d'insetti e roditori, le modificazioni delle proprietà del suolo, della conducibilità idrica;
- sulla vegetazione: l'azione fitotossica e gli elementi tossici, gli organismi patogeni;
- nelle acque superficiali: i nutrienti, gli elementi tossici, la salinità e la sostanza organica;
- nelle acque sotterranee: la sostanza organica degradabile e persistente, i nitrati, gli elementi tossici;
- nell'aria: presenza di aerosol e di odori.

ART. 13

COMUNICAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Ditta interessata allo smaltimento delle acque mediante fertirrigazione, dopo aver acquisito l'autorizzazione dovrà dare comunicazione dell'inizio della fertirrigazione almeno 10 giorni prima al Comune e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL n. 9 e all'Amministrazione Provinciale competenti ai fini del relativo controllo. L'effettuazione in assenza di tale comunicazione comporta la revoca dell'autorizzazione.

In caso di infrazione delle norme previste dal presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco può revocare il permesso di fertirrigazione o sospenderlo in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.

La validità dell'autorizzazione è limitata ad una annata agraria e deve essere rinnovata entro il mese di settembre dietro presentazione della sola domanda.

Tutta la documentazione dovrà essere ripetuta una volta esaurito o modificato sostanzialmente il piano di smaltimento e comunque ogni due anni dovrà comunque essere rispettato un turno di riposo di anni uno dopo un biennio di smaltimento.

Le Autorità competenti effettueranno controlli casuali sulla verifica delle acque reflue da smaltire e sui terreni interessati al piano di smaltimento.

Tutto quanto non previsto dal presente regolamento viene regolato dalla normativa vigente in materia.

SOMMARIO

<i>Art. 1</i>	1
<i>oggetto del regolamento</i>	1
<i>Art. 2</i>	1
<i>Strato Attivo</i>	1
<i>Art. 3</i>	1
<i>Imprese autorizzate alla fertirrigazione</i>	1
<i>Art. 4</i>	2
<i>Autorizzazione allo smaltimento</i>	2
<i>Art. 5</i>	2
<i>Modalita' di spandimento</i>	2
<i>Art. 6</i>	3
<i>Relazioni sulle caratteristiche delle aree</i>	3
<i>Art. 7</i>	4
<i>Stoccaggio delle acque</i>	4
<i>Art. 8</i>	4
<i>Divieto di spandimento</i>	4
<i>Art. 9</i>	5
<i>Trasporto delle acque</i>	5
<i>Art. 10</i>	5
<i>Allevamenti di piccole dimensioni</i>	5
<i>Art. 11</i>	6
<i>Smaltimento su terreni siti fuori del territorio del comune di Macerata</i>	6
<i>Art. 12</i>	6
<i>verifiche di impatto ambientale ed evoluzione del sistema</i>	6
<i>Art. 13</i>	7
<i>comunicazioni e sanzioni amministrative</i>	7